

## LA RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA EX D.LGS 231/2001

Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti dalla commissione di reati, colpendo direttamente l'Ente attraverso uno specifico sistema sanzionatorio.

### 1. I destinatari della responsabilità

I destinatari di tale responsabilità possono essere:

#### a. Enti a soggettività privata

- Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società mutue assicuratrici, società a capitale interamente pubblico e/o misto
- Società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società irregolari, società di fatto
- Associazioni riconosciute, associazioni prive di personalità giuridica, associazioni "onlus", no profit, di volontariato
- Fondazioni, comitati riconosciuti

#### b. Enti a soggettività pubblica

Enti a soggettività pubblica che svolgono attività economica

Si tratta di:

- Responsabilità penale
- Responsabilità diretta ed autonoma dell'Ente che risponde con il proprio patrimonio
- Responsabilità originata dalla commissione di reati specificamente previsti dal d.lgs. n. 231/2001

### 2. Quando sussiste la responsabilità dell'Ente

La responsabilità penale ai sensi del d.lgs 231/2001 a carico dell'Ente sussiste in caso di commissione di uno dei reati<sup>1</sup> espressamente previsti dal suddetto decreto, da parte di una delle seguenti persone fisiche:

#### a. Soggetto "apicale" che riveste la funzione di:

- Rappresentanza
- Amministrazione
- Direzione dell'Ente ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale

#### b. Da persona che esercita di fatto la gestione o il controllo:

- Soggetto subordinato, ovvero sottoposto alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali, anche se esterno alla struttura dell'Ente.

Il reato deve essere stato commesso dai predetti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

### 3. Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste a carico dell'ente possono essere:

- a. **Sanzioni pecuniarie:** tale sanzioni sono sempre applicate in caso di commissione del reato da parte dell'Ente. L'importo della sanzione può variare da € 25.800,00 a € 1.549.000 e sarà proporzionato a:

---

<sup>1</sup> I reati compresi nel catalogo del decreto legislativo 231/2001 sono: Reati contro la Pubblica Amministrazione; Falsità in monete, carte di credito, valori bollati; Reati societari; Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; Delitti contro la personalità individuale; Abusi di mercato; Pratiche di mutilazione degli organi femminili; Delitti transazionali; Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita; Delitti informatici; Decreto legislativo 81/2008: reati colposi in materia di Sicurezza sul Lavoro (omicidio colposo, lesioni personali gravi e gravissime); Delitti di criminalità organizzata; Delitti contro l'industria e il commercio; Violazione di diritto d'autore; Induzione a non rendere dichiarazioni o mendaci all'Autorità Giudiziaria; Decreto legislativo n. 121/2001: reati ambientali; Reati di sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile.

- Gravità del fatto
  - Grado di responsabilità dell'Ente
  - Attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto
  - Attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti
  - Valore quota (da € 258 a € 1549) determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- b. **Sanzioni interdittive**<sup>2</sup>: sanzioni che possono essere applicate solo in caso di condanna per uno dei reati in relazione ai quali sono espressamente previste:
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - Interdizione dall'esercizio dell'attività
  - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
  - Esclusioni da agevolazioni, finanziamenti o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi
  - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- c. **Confisca**
- d. **Pubblicazione della sentenza**

#### 4. La prevenzione della responsabilità penale dell'Ente

L'Ente può andare esente dalla responsabilità penale ai sensi del d.lgs. 231/2001, nel caso in cui abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un **Modello di organizzazione e di gestione** (c.d. Modello 231).

Il Modello di organizzazione e di gestione è un sistema di protocolli<sup>3</sup>, aderente alla realtà aziendale, che permette di applicare con razionalità i complessi normativi cogenti che, se violati, possono essere fonte della responsabilità penale di impresa. Tali complessi normativi, essendo prevalentemente assistiti da sanzioni penali, necessariamente influenzano la progettazione delle strategie dell'imprenditore.

Il Modello è fondato pertanto sulla corretta interpretazione giuridica della normativa in materia di diritto civile, societario, penale, di tutela della sicurezza sulla lavoro e dell'ambiente, che si intreccia nella composita disciplina di esercizio dell'attività d'impresa.

L'Ente che si sia dotato del Modello non risponderà del reato commesso:

- se prova che le persone lo hanno commesso unicamente perché sono riuscite ad eludere fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- se prova di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento all'Organismo di Vigilanza, ovvero ad un proprio organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e di controllo;
- se è provato che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;

<sup>2</sup> Già in fase di indagini preliminari, il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione di una delle sanzioni interdittive sopra elencate, a titolo di misura cautelare, se:

- Sussistono gravi indizi per la responsabilità dell'Ente
- Risultino fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole.

<sup>3</sup> I protocolli costituiscono l'essenza del modello organizzativo, il rispetto degli stessi dovrebbe garantire l'assenza del rischio di commissione di reati o quanto meno una sua riduzione al minimo.

Predisporre un protocollo significa: 1) stabilire per ciascun processo decisionale, di adottare decisioni anche con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie; 2) individuare i soggetti che attuano le decisioni assunte; 3) prevedere, per quanto possibile, che dell'assunzione delle decisioni e delle modalità previste per la loro attuazione resti traccia (documentabilità); 4) prevedere una delle forme di controllo sull'attuazione della decisione.

- se le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Modello per avere efficacia esimente, come anticipato, dovrà essere **preventivamente adottato** ed **efficacemente attuato** in azienda ciò significa che l'ente dovrà:

1. aver istituito l'Organismo di Vigilanza<sup>4</sup> con poteri di verifica, di ispezione e di controllo sull'applicazione del Modello;
2. aver informato tutti i dipendenti sul contenuto del Modello e l'aver organizzato corsi di formazione, generali e specifici, sulla base delle singole categorie di rischio.

## 5. Vantaggi dell'adozione del Modello di gestione e di organizzazione

Il Modello di Organizzazione e di Gestione è l'unico strumento consentito dal nostro legislatore per evitare le sanzioni a carico dell'Ente in caso di commissione dei reati-presupposto.

Oltre a questo, sussistono degli ulteriori vantaggi a favore dell'Ente:

- riduzione dei premi INAIL, in virtù della presunzione di rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (di cui al Testo Unico 81/08);
- assolvimento all'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro per la sicurezza sull'operato dallo stesso delegato come previsto dall'art. 16, comma 3, d.lgs. 81/2008;
- incremento del cd. Rating di legalità dell'Ente, previsto dal d.l. 1/2012.

---

<sup>4</sup> L'Organismo di Vigilanza è un organo interno all'Ente con caratteristiche di autonomia, indipendenza e professionalità che vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione e cura l'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione.